

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE

(Industria, Commercio interno ed estero, Turismo)

MERCOLEDÌ 5 APRILE 1967

(56^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BUSSI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Soppressione del compenso speciale dovuto al personale del Corpo delle miniere a norma della legge 14 novembre 1941, n. 1324, e aumento dell'indennità di missione » (1649-D) (D'iniziativa del deputato Scricciolo) (Modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, dal Senato e dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione) (1):

PRESIDENTE Pag. 659, 660
FORMA, relatore 660

« Disciplina del rapporto di lavoro del personale estraneo all'Amministrazione dello Stato assunto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il completamento e aggiornamento della Carta geologica d'Italia, ai sensi della legge 3 gennaio 1960, n. 15 » (1852-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE 661, 662
FORMA, relatore 661
MEZZA Maria Vittoria, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato 662

(1) Vedi coordinamento del disegno di legge in *Resoconto stenografico* della 58^a seduta (10 maggio 1967), pag. 669.

La seduta è aperta alle ore 10,25.

Sono presenti i senatori: Banfi, Berlanda, Bernardi, Bussi, Carubia, Forma, Francavilla, Mammucari, Merloni, Montagnani Marelli, Passoni, Perugini, Secci, Vacchetta, Vecellio e Zannini.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Maria Vittoria Mezza.

VACCHETTA, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Scricciolo: « Soppressione del compenso speciale dovuto al personale del Corpo delle miniere a norma della legge 14 novembre 1941, n. 1324, e aumento dell'indennità di missione » (1694-D) (Modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, dal Senato e dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, d'iniziativa del deputato Scricciolo: « Sop-

pressione del compenso speciale dovuto al personale del Corpo delle miniere a norma della legge 14 novembre 1941, n. 1324, e aumento dell'indennità di missione ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

F O R M A, *relatore*. Ritorna a noi per la terza volta, non senza apprezzabile motivo, il disegno di legge proposto dal deputato Scricciolo per la soppressione del compenso speciale dovuto al personale del Corpo delle miniere in base alla legge n. 1324 del 1941 e per l'aumento dell'indennità di missione.

Se l'osservazione non fosse sproporzionata al caso, da questo ritorno verrebbe da trarre motivo per una lode al bicameralismo, che consente di meditare e perfezionare i provvedimenti.

Nella prima lettura del disegno di legge, eravamo stati d'accordo sull'opportunità di sopprimere il compenso speciale, ritenendo logico che l'indennità di missione non fosse devoluta sotto l'aspetto di un particolare premio, ma fosse considerata una competenza normale, così come avviene per tutti i funzionari dello Stato. Eravamo stati altresì d'accordo sull'opportunità della concessione, in casi di particolare pericolo o disagio, di una maggiorazione dell'indennità da attribuirsi da apposita Commissione, costituita presso la Direzione generale delle miniere. Era stato tuttavia avanzato qualche dubbio sulla convenienza di mantenere in vita il complesso meccanismo di una Commissione. Questa soluzione era stata accolta un po' per andare incontro a quello che sembrava un criterio volto a garantire una maggiore equità di giudizio, un po' sulla traccia di quanto era avvenuto per il passato.

La soluzione proposta dalla Camera, cioè che la maggiorazione sia attribuita « previa motivata attestazione del Direttore generale delle miniere sulla esistenza delle circostanze obiettive di disagio o di pericolosità », sembra offrire eguali garanzie di omogeneità e di equità, semplificando ed accelerando in pari tempo la procedura.

Infatti, la motivata attestazione del Direttore generale assicurerà parità di tratta-

mento e di « metro » al personale dei differenti uffici periferici, mentre i dati obiettivi a disposizione, i rapporti degli organi ed eventuali eccezionali ispezioni potranno risolvere ogni dubbio.

Propongo, pertanto, l'approvazione del capoverso dell'articolo 2 modificato dalla Camera dei deputati e dell'intero disegno di legge, così che la norma in esso contenuta possa diventare finalmente operante.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo 1 non modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

La legge 14 novembre 1941, n. 1324, che prevede l'istituzione di un compenso speciale a favore dei funzionari tecnici del Corpo delle miniere è abrogata.

Do lettura dell'articolo 2 modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

Le indennità di missione spettanti al personale del Corpo delle miniere, appartenente al ruolo dell'ufficio nazionale minerario degli idrocarburi, al ruolo tecnico della carriera direttiva, al ruolo del servizio geologico, al ruolo del servizio chimico, al ruolo tecnico della carriera di concetto e al ruolo della carriera esecutiva, che, per ragioni del proprio servizio, sia soggetto a rischi o a gravi disagi per ispezioni o visite in miniere o cave, ovvero per lavori di campagna in località impervie o pericolose, sono aumentate del 60 per cento, limitatamente alle giornate di trasferta nel corso delle quali si effettuano i sopralluoghi suddetti.

La maggiorazione è attribuita previa motivata attestazione del Direttore generale delle miniere sulla esistenza delle circostanze obiettive di disagio o di pericolosità di cui al comma precedente.

Metto ai voti il secondo comma dell'articolo, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 con la modificazione testè approvata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3 non modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 3.

All'onere di 58,6 milioni derivante dalla applicazione della presente legge a carico dell'anno finanziario 1966, si farà fronte con riduzione di pari importo del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1965.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Disciplina del rapporto di lavoro del personale estraneo all'Amministrazione dello Stato assunto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il completamento e aggiornamento della Carta geologica d'Italia, ai sensi della legge 3 gennaio 1960, n. 15 » (1852-B)
(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disciplina del rapporto di lavoro del personale estraneo all'Amministrazione dello Stato assunto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il completamento e aggiornamento della Carta geologica d'Italia, ai sensi della legge 3 gennaio 1960, n. 15 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

F O R M A , relatore. Il disegno di legge, già approvato da noi nella seduta del 16 novembre dello scorso anno, ci aveva trovato concordi sull'opportunità che il rapporto di lavoro dei contrattisti assunti per l'aggiornamento, il completamento e la pubblicazione della Carta geologica d'Italia fosse regolato da un disciplinare non difforme da quelli che regolano analoghi rapporti per i contrattisti di altre Amministrazioni statali.

Si era anche ritenuto equo stabilire una dilatazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi di ammissione nei ruoli del Corpo delle miniere in favore dei geologi e dei tecnici specializzati che già avevano prestato la loro opera per gli scopi previsti dal provvedimento.

A questo provvedeva l'articolo 2 del disegno di legge già da noi approvato e che ci viene ora restituito dalla Camera dei deputati in una formulazione preferibile, ed anche sostanzialmente diversa.

Tale articolo, infatti, nella formulazione da noi approvata, elevava di cinque anni il limite di età in favore dei geologi e dei tecnici, in considerazione della pratica acquisita da coloro che avevano già lavorato alle dipendenze del Ministero.

La Camera dei deputati, tenendo conto del fatto che elementi ora in servizio seguono da anni i lavori di completamento ed aggiornamento della Carta geologica d'Italia, trattenuti anche dalla logica aspettativa di una non ingiusta sistemazione, propone ora di eliminare del tutto il limite di età previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'emendamento apportato si preoccupa tuttavia di evitare artificiose nuove infiltrazioni, limitando il beneficio agli elementi utilizzati entro il 31 dicembre 1966 ed ai concorsi che avranno luogo fino al 30 giugno 1970. Recita infatti l'articolo 2 approvato dalla Camera: « I geologi e i tecnici specializzati menzionati nel precedente articolo, le cui prestazioni siano state utilizzate entro il 31 dicembre 1966, possono partecipare ai concorsi nei ruoli del Corpo delle miniere banditi dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, senza limiti di età, sino al 30 giugno 1970 ».

Ci sembra che la particolare situazione di questo personale, l'utilità del lavoro che esso svolge (nella seduta in cui si era approvato il disegno di legge si era ripetutamente sottolineata la necessità di provvedere con urgenza al completamento e all'aggiornamento della Carta geologica) inducano ad approvare il provvedimento con la modifica apportata dalla Camera.

MEZZA MARIA VITTORIA. *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il Governo è completamente d'accordo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo 1 non modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

Le prestazioni dei geologi e tecnici specializzati, estranei all'Amministrazione dello Stato, utilizzati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in applicazione dell'articolo 2 della legge 3 gennaio 1960, n. 15, sono regolate da apposito disciplinare da emanare dall'Amministrazione interessata d'intesa con il Ministero del tesoro, non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Il disciplinare avrà effetto dal 1º marzo 1966.

Do lettura dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

I geologi e i tecnici specializzati menzionati nel precedente articolo, le cui prestazioni siano state utilizzate entro il 31 dicembre 1966, possono partecipare ai concorsi nei ruoli del Corpo delle miniere banditi dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, senza limiti di età, sino al 30 giugno 1970.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3 non modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte con i fondi stanziati nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'articolo 5 della legge 3 gennaio 1960, n. 15.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,50.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari